

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4666

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori GNUTTI, LORENZI, CECCATO, LAGO,
AVOGADRO, BIANCO e MANFROI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2000

—————

Norme in materia di incompatibilità per i parlamentari
e i membri del Governo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Riteniamo che anche la materia delle incompatibilità debba essere trattata da norme costituzionali.

Le cariche pubbliche devono essere ricoperte a tempo pieno e per farlo bisogna impegnarsi per non più di una carica sia essa grande ovvero piccola.

La carica di Ministro della Repubblica o di sottosegretario di Stato diventa incompatibile con quella di membro di una delle due Camere e del Parlamento europeo.

La carica di Ministro della Repubblica o di sottosegretario di Stato, quella di membro di una delle due Camere o membro del Parlamento europeo è incompatibile con l'ufficio di sindaco, Presidente di Giunta o Consiglio provinciale, assessore o consigliere provinciale, Presidente di Giunta o di Consiglio regionale, assessore o consigliere regionale.

Alle incompatibilità prettamente istituzionali riteniamo si devono aggiungere le incompatibilità con le cariche presso amministrazioni pubbliche o che abbiano concessioni pubbliche.

La carica di Ministro della Repubblica o di sottosegretario di Stato, quella di membro di una delle due Camere o membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di presidente o membro del consiglio di amministrazione di aziende a partecipazione pubblica o che siano titolari di concessioni pubbliche.

Uno dei modi con cui si misura una democrazia è anche il grado di indipendenza del potere politico da quello economico e l'ultimo comma di questa nuova norma costituzionale va proprio in questo senso.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 65 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 65-*bis*. - La carica di Ministro della Repubblica o di Sottosegretario di Stato è incompatibile con quella di membro di una delle due Camere e del Parlamento europeo.

La carica di Ministro della Repubblica o di Sottosegretario di Stato, quella di membro di una delle due Camere o membro del Parlamento europeo è incompatibile con l'ufficio di Sindaco, Presidente di Giunta o Consiglio provinciale, assessore o consigliere provinciale, Presidente di Giunta o di Consiglio regionale, assessore o consigliere regionale.

La carica di Ministro della Repubblica o di Sottosegretario di Stato, quella di membro di una delle due Camere o membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di presidente o membro del consiglio di amministrazione di aziende a partecipazione pubblica o che siano titolari di concessioni pubbliche».

